

CAMB/2025/60 del 02/12/2025

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**OGGETTO: REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (AGGIORNAMENTO 2025) E POSIZIONE INTERPRETATIVA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255 D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025**

IL PRESIDENTE  
Caterina Bagni



CAMB/2025/60

### CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno martedì 2 dicembre 2025 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	A
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	A
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

**OGGETTO: REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (AGGIORNAMENTO 2025) E POSIZIONE INTERPRETATIVA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255 D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025**



Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**Visti:**

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012, aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. Emilia- Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015, ed in particolare l’art. 4 rubricato “Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio” in merito all’istituzione e gestione di un Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;
- le modifiche apportate alla L.R. 16/2015 come modificata con la L.R. 16 del 18/07/2017;

**visti inoltre:**

- le modifiche apportate dalla L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015” *Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, come modificata dalla L.R. 18 luglio 2017, n. 16, alla LR. 23 dicembre 2011, n. 23*
- l’art. 10 della L.R. 16/2015 rubricato “Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23”: *“1. All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.”;*
- il “Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” di cui alla DGR 1762 del 22/10/2018, come previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR n 1159 del 2 agosto 2017 cui partecipano i rappresentanti tecnici di ANCI-ER, di ATERSIR e della Regione e così come integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale 202 del 21 febbraio 2022;

- la Determina dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 27 marzo 2020 n. 2/2020 - DRIF recante *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"* specificamente prevede, all'Articolo 1- Chiarimenti applicativi, punto 1.4. *"Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

*(...) c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; (...)"*;

- il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) con effetti con particolare riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti urbani e sui volumi di rifiuto da gestire;
- la Delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15 recante *"Regolazione della qualità del servizio gestione rifiuti urbani"*;

**premesse che:**

- il Consiglio d'ambito con Delibera n. 51 del 26 luglio 2016 ha approvato il *"Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio"* - il cui testo era stato condiviso con ANCI e con i Comuni - avente ad oggetto l'attività di accertamento delle sanzioni da svolgersi tramite servizi di vigilanza volontaria propri dei Comuni o avvalendosi di personale del gestore del servizio di gestione integrata rifiuti;
- il Consiglio d'ambito, a seguito di un primo periodo di applicazione, ha ritenuto opportuno approvare l'aggiornamento del suddetto regolamento adottando la deliberazione n. 34 del 19 aprile 2018 *"Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2018)"*;
- con Deliberazione n. 20 del 3 giugno 2020 il Consiglio d'Ambito ha approvato il *"Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2020)"*, nel seguito anche solo *"Regolamento"*;
- con Deliberazione n. 13 del 27 febbraio 2023 il Consiglio d'Ambito ha proceduto alla *Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia*

*di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2023), di seguito anche solo "Regolamento ATERSIR";*

**visto inoltre** il documento pubblicato sul sito di ATERSIR, i cui contenuti erano stati condivisi anche da ANCI-ER, avente ad oggetto *Chiarimento a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023. In quella sede l'Agenzia aveva proposto un'interpretazione inerente alla modifica dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006 disposta dalla L. 137/2023, che prevedeva la sanzione penale per l'abbandono di rifiuti, precisando che le fattispecie Regolamento rimanevano ugualmente in vigore per i casi di erroneo conferimento i quali non possono essere equiparati alla fattispecie di "abbandono";*

**considerato che:**

- l'8 agosto 2025, è stato emanato il DL n. 116, convertito con L. n. 147 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"* che contiene numerose modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), ai codici penale, di procedura penale e della strada, oltre ad altre disposizioni particolari;
- lo scopo della novella normativa in esame è quello di prevedere un aggravamento del trattamento sanzionatorio relativo ai reati in materia di rifiuti e l'introduzione di nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo ai fini della repressione delle attività illecite in materia di rifiuti;
- la novella normativa è suscettibile di avere un impatto sulle previsioni del Regolamento ATERSIR, in particolare le innovazioni più rilevanti sono le seguenti:
- l'art. 1, co.1, lett. b), n. 1, modifica l'art. 255 del Codice dell'Ambiente relativo all'abbandono di rifiuti non pericolosi, prevedendo un aggravamento sanzionatorio della fattispecie penale, già modificato dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 che aveva modificato la fattispecie da illecito amministrativo a penale. La norma, pertanto, punisce l'abbandono dei rifiuti specificando che si applica solamente a quelli non pericolosi;
- l'art. 1, co. 1, lett. b) n. 1.2 stabilisce che *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.*



285”.

- l’art. 1, co.1, lett. b), n. 3 prevede un aggravamento sanzionatorio relativo all’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni non modificando ulteriormente la fattispecie che rimane una sanzione amministrativa pecuniaria (da 80 a 320 euro);
- introduzione nel Codice dell’Ambiente di due fattispecie previste dall’art. 255-bis “Abbandono di rifiuti in casi particolari”, e dall’art. 255-ter “Abbandono di rifiuti pericolosi”, prevedendo nel primo caso delle aggravanti che inaspriscono il trattamento sanzionatorio per la violazione di norme già penali in casi particolari, e nel secondo caso introduce la sanzione penale per la violazione della norma, prevedendo altresì delle fattispecie aggravanti;
- a seguito dell’emanazione della nuova disciplina, numerosi soggetti istituzionali sul territorio regionale hanno chiesto all’Agenzia un chiarimento con riferimento ai potenziali problemi di sovrapposizione applicativa con il *Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*;

**considerato inoltre** che:

- a seguito dell’emanazione della novella normativa l’Agenzia ha avviato apposita istruttoria valutando in particolare l’effetto che le nuove disposizioni hanno sulle seguenti fattispecie previste dal Regolamento all’art. 20 *Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti* e segnatamente:
- la violazione n. 5 che punisce la collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all’esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare;
- le violazioni nn. 15 e 16 che puniscono l’abbandono di rifiuti urbani non pericolosi ed ingombranti su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale;
- la violazione n. 31 “Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico, conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, ovvero in prossimità dei medesimi di rifiuti derivanti dall’attività di demolizione, scavo, lavori edili prodotti in ambito domestico e nelle attività “fai da te”, sia sfusi che all’interno di sacchi, scatole e contenitori”;
- la violazione n. 17 “Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta



stradale o all'interno dei medesimi"

- le valutazioni condotte dall'Agenzia hanno portato alle seguenti conclusioni:
- a parere dell'Agenzia, non vengono impattate le fattispecie del Regolamento per la parte in cui prevedono sanzioni per l'erroneo conferimento in prossimità dei contenitori per la raccolta domiciliare e in prossimità dei Centri di raccolta in quanto la disposizione nazionale appare riferita unicamente ai contenitori per la raccolta stradale;
- non si ritiene possa essere messa in discussione l'applicazione delle disposizioni del Regolamento ATERSIR laddove il contenitore per la raccolta non sia posto sulla strada, bensì su un'area alla stessa adiacente e specificamente dedicata al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
- la nuova disciplina, in particolare con riferimento al nuovo punto 1.2 dell'art. 255 comma 1 D.lgs. 152/2006 appare avere la *ratio* di sanzionare comportamenti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006) e non di erroneo conferimento conseguente ad inosservanza delle regole per la raccolta differenziata contenute nella disciplina locale le quali pertanto restano di competenza della disciplina locale per quanto riguarda la tipizzazione e relativa sanzione;
- le fattispecie che attengono a comportamenti di abbandono o deposito illecito di rifiuti pericolosi devono essere considerate sempre di natura penale e pertanto non rientrano nell'applicazione del Regolamento ATERSIR;

**valutato** che:

- la posizione interpretativa adottata dall'Agenzia è quella per cui il Regolamento di ATERSIR, con riferimento alle due fattispecie dei nn. 15 e 16 dell'art. 20, , ove riformulate per specificarne l'ambito di applicazione limitato ai casi di erroneo conferimento e non di abbandono/deposito incontrollato, non si sovrappone alla norma statale di cui all'art. 255 D.lgs. 152/2006, essendo la stessa più generale e onnicomprensiva, bensì ne integra l'attuazione sul piano procedurale e operativo, con riferimento unicamente alle condotte di errato conferimento o di inosservanza delle modalità di raccolta ed in particolare inosservanza alle norme sulla raccolta differenziata;
- l'art. 255 comma 1 punto 1.2 dovrebbe trovare invece applicazione ai casi per cui è stato concepito e dunque quelli di abbandono o deposito incontrollato caratterizzati da una condotta avente una lesività ed offensività tale da indicare una chiara volontà di dismissione, mentre le violazioni di natura formale o gestionale continuerebbero a rientrare nella sfera di applicazione del Regolamento ATERSIR/Regolamento comunale;

**dato atto** che:





- a seguito dell'istruttoria condotta l'Agenzia ha ritenuto opportuno da un lato, esplicitare le conclusioni suddette in apposito documento recante la posizione interpretativa dell'Agenzia in ordine all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR a seguito dell'emanazione della nuova norma e segnatamente del punto 1.2 del comma 1 art. 255 D.lgs. 152/2006 e, dall'altro, procedere all'aggiornamento del suddetto Regolamento in ossequio alle modifiche introdotte dal DL n. 116/2025, convertito con L. n. 147/2025;
- in particolare con riferimento all'aggiornamento del Regolamento si ritiene di proporre le seguenti modifiche:
- introduzione all'art. 2 della definizione di Abbandono/deposito incontrollato, da un lato, e di Erroneo conferimento, dall'altro, per meglio perimetrare l'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR che si estende unicamente alle condotte rientranti nella definizione di Erroneo conferimento e non a quelle di Abbandono/deposito incontrollato sanzionate ai sensi delle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006 (sul punto si introduce un'ulteriore precisazione all'art. 18 comma 1);
- eliminazione delle fattispecie nn. 14.3 e 17 riguardanti condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi;
- modifica delle fattispecie nn. 15 e 16 per meglio precisarne la punibilità ai sensi del Regolamento ATERSIR solo allorquando le stesse integrino fattispecie di erroneo conferimento e non di abbandono/deposito incontrollato;
- modifica della fattispecie n. 31 con eliminazione delle parole "Abbandono sui suolo pubblico e ad uso pubblico";

**dato atto inoltre** che, anche a seguito dei confronti interistituzionali è emersa anche l'opportunità di:

- inasprire la sanzione di cui al n. 18 equiparandola alla sanzione di cui al n. 15 trattandosi ugualmente di una casistica di erroneo conferimento;
- riformulare le fattispecie sanzionatori previste al n. 2, con richiamo ai contenuti della carta della qualità del Gestore;
- integrare la fattispecie di cui al n.13 per allargare l'applicazione della sanzione anche ai casi di esposizione del contenitore su suolo pubblico, ove prevista la raccolta in area privata;
- riformulare la fattispecie sanzionatoria di cui al n. 19 eliminando il termine "abbandono" e sostituendolo con la più corretta dicitura "mancata pulizia da parte dell'utente di deiezioni animali"

**dato infine atto** che:

- a seguito della redazione dell'allegato documento recante posizione interpretativa dell'Agenzia in ordine all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR a seguito dell'emanazione della nuova norma e segnatamente del punto 1.2 del comma 1 art. 255 D.lgs. 152/2006 l'Agenzia ha aperto diversi tavoli di confronto con interlocutori istituzionali in particolare con ANCI-ER, UPI-ER, ARPAE, Regione Emilia-Romagna Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Regione Emilia-Romagna Area Polizia Locale e Confservizi-ER;
- la consultazione con tutti i suddetti interlocutori avente ad oggetto tanto la posizione interpretativa quanto le proposte modifiche del Regolamento alla stessa conseguenti, ha avuto esito positivo, con acquisizione in particolare del parere positivo di ANCI-ER e UPI-ER;

**ritenuto dunque** opportuno procedere all'approvazione dei seguenti documenti allegati parte integrante alla presente deliberazione:

- documento recante Posizione interpretativa in merito all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani a seguito della modifica dell'art. 255 d.lgs. 152/2006 ad opera del D.L. 116/2025;
- aggiornamento del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2025);

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di procedere all'approvazione dell'allegato documento recante *Posizione interpretativa in merito all'ambito di applicazione del Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani a seguito della modifica dell'art.*



255 d.lgs. 152/2006 ad opera del D.L. 116/2025;

2. procedere all'approvazione dell'allegato aggiornamento del *Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2025)*;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.





Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-60-2025-All\_1-Regolamento\_sanzioni\_aggiornamento\_def.pdf
2. CAMB-60-2025-All\_2-Indicazioni\_applicative\_Regolamento\_ATERSIR\_art\_255\_def.pdf



---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 58 / 2025**

**OGGETTO: REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (AGGIORNAMENTO 2025) E POSIZIONE INTERPRETATIVA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255 D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 28/11/2025



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**Caterina Bagni**  
**Firmato digitalmente**

**Il Segretario verbalizzante**  
**Elisabetta Montanari**  
**Firmato digitalmente**

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Bologna, 02/12/2025





AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

---

**REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI  
VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E  
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN  
MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA  
TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE  
NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA  
668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.  
(AGGIORNAMENTO 2025)**



## Sommario

<b>Capo I - Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.....</b>	<b>1</b>
Art. 1 Finalità .....	1
Art. 2 Definizioni .....	1
Art. 3 Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza .....	3
Art. 4 Agenti Accertatori .....	4
Art. 5 Ispettori Ambientali Volontari.....	5
Art. 6 Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario.....	6
Art. 7 Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario .....	6
Art. 8 Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento .....	7
Art. 9 Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario.....	9
Art. 10 Revoca del decreto di nomina .....	11
Art. 11 Turni di servizio.....	11
Art. 12 Controllo sul servizio.....	12
Art. 13 Disciplina transitoria.....	12
Art. 14 Entrata in vigore e relativi effetti .....	13
<b>Capo II - Sistema sanzionatorio.....</b>	<b>13</b>
Art. 15 Finalità.....	13
Art. 16 Proventi e autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981	14
Art. 17 Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento .....	14
Art. 17-bis Principio di solidarietà .....	14
Art. 18 Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.....	14
Art. 19 Disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .....	15
Art. 19-bis Disposizioni in ordine all'applicazione di sanzioni ai condomini, maggiorazioni di sanzioni per Utenze non domestiche e facoltà di introduzione di ipotesi di recidiva in regolamenti comunali .....	15
Art. 20 Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti .....	16



## Capo I - Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

### Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di dare attuazione a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, come modificata dalla L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2017, n. 16, ove:

- agli articoli 9 e 9-bis, viene attribuita la competenza all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito Agenzia o ATERSIR) di determinare le modalità di nomina degli Agenti Accertatori dipendenti del Gestore, competenti allo svolgimento delle fasi di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio dei rifiuti urbani (di seguito Regolamenti SGRU) e alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito Regolamenti TcP);
- all'articolo 10, anche mediante modifica della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n.23, viene attribuita ad *ATERSIR* la competenza a definire criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **ATERSIR o Agenzia:** l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. *ATERSIR* esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;
- b) **Agente Accertatore:** ai soli fini del presente Regolamento per agente accertatore si intende il dipendente del Gestore, nonché gli ulteriori soggetti indicati all'art. 3 comma 6, nominato tale dal Comune o dall'Unione dei Comuni in qualità di



pubblico ufficiale e così abilitato all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento;

- c) **Ispettore Ambientale Volontario** (anche solo "Ispettore" o "Ispettore Volontario): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale;
  - d) **accertamento delle violazioni**: la verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento;
  - e) **contestazione delle violazioni**: la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
  - f) **applicazione e riscossione delle sanzioni**: la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva;
  - g) **Regolamento SGRU**: regolamento di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - h) **Regolamento TcP**: regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  - i) **Funzionario responsabile della TARI**: soggetto di cui all'art. 1 comma 692 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  - j) **Abbandono/deposito incontrollato**: rilascio di rifiuti in luogo pubblico o privato al di fuori di ogni regola o servizio di raccolta. Questo tipo di comportamento esula dall'ambito di applicazione del presente Regolamento essendo sanzionato ai sensi delle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006;
  - k) **Erroneo conferimento**: rilascio di rifiuto, in quantità e volumi contenuti, conseguente ad inosservanza delle regole per la raccolta differenziata contenute nella disciplina locale (Regolamenti comunali o dell'Agenzia), intesa come inosservanza delle modalità operative per la raccolta dei rifiuti urbani riconducibile al contesto organizzato del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato da ATERSIR (es. orari, tipologia di frazione, contenitore improprio). Questo tipo di comportamento è sanzionato ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le parole di cui al comma 1 sono riportate in carattere corsivo nel corpo del presente Regolamento.



### **Art. 3 Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza**

1. Ciascun Comune o Unione di Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, esercita le funzioni inerenti all'*accertamento*, alla *contestazione* e all'*applicazione* delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dal *Regolamento SGRU* e per le violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le stesse. I Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di svolgere le suddette funzioni in forma associata.
2. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dai Regolamenti SGRU sono incassati dai Comuni, e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. In base a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta di cui al *Regolamento SGRU*, il Comune o l'Unione dei Comuni possono avvalersi anche del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*. I recuperi e le sanzioni conseguenti alla violazione del *Regolamento TcP* che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, sono irrogate direttamente dal *Funzionario* responsabile della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata, con gli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dalla legge e dal contratto di servizio applicabile.
4. In base a quanto stabilito dall'articolo 9-bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, il Comune si avvale del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*.
5. Ove ritenga, il Comune o l'Unione dei Comuni, può istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell'*Ispettore Ambientale Volontario*" cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.
6. È fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie riconosciute da leggi regionali o nazionali come accertatori con funzioni di polizia amministrativa nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, ai sensi



di quanto previsto dall'art. 1 comma 179 della L. 27/12/2006, n. 296. In questo caso i dipendenti impiegati dal Comune per lo svolgimento delle funzioni devono avere superato i corsi di formazione previsti al successivo art. 8.

7. I soggetti di cui al precedente comma, salvo quanto detto per i dipendenti comunali, sono esonerati dall'obbligo di specifica formazione previsto nel presente Regolamento nel caso in cui sia prevista, in strumenti di regolazione regionale, un'apposita procedura di formazione.
8. I soggetti di cui al precedente comma 6 sono parificati, solo con riferimento all'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agli *Agenti Accertatori*.
9. È altresì fatta salva la facoltà di impiegare strumenti di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente anche tramite stipula di convenzioni fra Comune o Unione di Comuni o Gestore e società certificate specializzate nella videosorveglianza ed attività correlate, con funzioni di ausilio all'accertamento nel campo del corretto conferimento dei rifiuti.
10. L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è disciplinata dal Comune o dall'Unione dei Comuni quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Ove ritenuto opportuno tali Enti, facendosi carico in proprio di ogni eventuale costo, possono istituire un coordinamento dei servizi presenti nel proprio territorio tra lo stesso Ente, la Polizia Locale ed i soggetti deputati all'*accertamento* delle violazioni del presente Regolamento (*Agenti Accertatori, Ispettori Volontari, Guardie Ecologiche Volontarie*) al fine di coordinare le attività di vigilanza.

#### **Art. 4 Agenti Accertatori**

1. I dipendenti del Gestore, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 6, possono assumere la qualifica di *Agenti Accertatori* dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni, o dal Gestore, in coordinamento con *ATERSIR* e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Agenti Accertatori* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, riportante il logo del Gestore e di *ATERSIR*, che attesti il loro ruolo. Gli *Agenti Accertatori* possono inoltre essere muniti di apposita divisa a discrezione del Gestore. Essi svolgono le funzioni inerenti all'*accertamento* e la *contestazione* delle violazioni di cui al presente Regolamento, trasmettendo i verbali elevati (ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981) alla Polizia Locale o al diverso Ufficio Comunale competente per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento e dei Regolamenti/ordinanze comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani, gli *Agenti Accertatori*, nel rispetto dei limiti della normativa vigente, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora



adibiti al conferimento rifiuti (comprese le aree private interne ai condomini o di utenze private), a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Agenti Accertatori*, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 8 vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti, redatto da *ATERSIR*, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune o dell'Unione di Comuni interessati e direttamente dall'ente locale o dal Gestore, se responsabile della formazione Modulo Locale, per quanto riguarda le spese di formazione.
5. Il costo del servizio di *accertamento* svolto dagli *Agenti Accertatori*, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà valutato in virtù dell'istanza del Comune richiedente tale servizio e sulla base di un riconoscimento contrattuale non superiore a un Livello 5° previsto per la mansione di Impiegati del contratto FISE, al quale potrà essere aggiunta una percentuale forfettaria fino ad una quota del 20% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.
6. Al fine di raggiungere la maggiore uniformità possibile nell'applicazione delle sanzioni e la maggiore chiarezza per l'utenza, sul territorio corrispondente a ciascun bacino gestionale il Gestore del servizio rifiuti si coordina con i competenti uffici di Polizia Locale al fine di predisporre un unico modello di verbale di accertata violazione amministrativa per l'intero territorio del bacino gestionale.

## **Art. 5 Ispettori Ambientali Volontari**

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, che abbiano requisiti di cui al successivo articolo 6, possono essere nominati dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, singolarmente o in forma associata, in coordinamento con *ATERSIR* e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Il Servizio di *Ispettore Ambientale Volontario* costituisce un servizio volontario, non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto unicamente il rimborso delle spese a carico del Comune o dell'Unione di Comuni.
3. Il singolo *Ispettore* deve assicurare lo svolgimento del servizio in adempimento a quanto stabilito dal Comune, salvo fornisca adeguate motivazioni per l'eventuale impedimento allo svolgimento dell'attività.
4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Ispettori Ambientali Volontari* sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, ivi compresi i rimborsi spese preventivamente autorizzati, e quelle relative ai materiali in dotazione agli *Ispettori Ambientali Volontari*, comprese quelle per la dotazione di cui



al successivo articolo 9, comma 2, sono a carico del Comune; fanno eccezione le spese relative alla formazione di cui all'articolo 8 che vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti redatto da *ATERSIR*. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni D.P.I (dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da assicurazione sotto ogni profilo, anche verso i terzi.

#### **Art. 6      Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario**

1. Per partecipare ai corsi di cui al successivo articolo 8 e ottenere la nomina ad *Agente Accertatore* o ad *Ispettore Ambientale Volontario*, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere raggiunto la maggiore età;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
  - d) non avere procedimenti penali in corso;
  - e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
  - f) per gli *Ispettori Volontari*, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Primo Grado
  - g) per gli *Agenti Accertatori*, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
  - h) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 8.

#### **Art. 7      Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario**

1. La nomina ad *Agente Accertatore* o *Ispettore Ambientale Volontario* avviene tramite decreto sindacale, o decreto del Presidente dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.
2. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione e siano stati nominati con decreto del Sindaco di un Comune appartenente ad un determinato ambito gestionale del servizio rifiuti, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, in cui i Comuni abbiano avanzato richiesta dell'esercizio del servizio di *accertamento* riconoscendo contestualmente, anche per il proprio territorio, la nomina del suddetto Agente, senza necessità di un nuova nomina per ciascun Comune appartenente al bacino gestionale.



3. Gli *Agenti accertatori*, diversi dai dipendenti dei Gestori del servizio, e gli *Ispettori volontari*, che abbiano concluso con successo il corso Parte II- Modulo Locale svolto da un Comune possono essere nominati accertatori anche da altri Comuni senza la necessità di svolgere un nuovo corso dagli stessi organizzato.
4. Ai fini di individuare gli *Ispettori*, il Comune o l'Unione di Comuni possono procedere tramite la pubblicazione di un apposito avviso invitando gli interessati alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, precisando i requisiti per la partecipazione ai corsi ed i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame finale, come definito al successivo articolo 8.
5. È fatto obbligo ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Gestori di comunicare ad *ATERSIR* gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali *Agenti Accertatori* o *Ispettori Volontari Ambientali*, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune o dell'Unione di Comuni e dei relativi contatti. Per quanto attiene all'impiego degli *Agenti accertatori* il Comune o l'Unione di Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, prevede la nomina di *Agenti Accertatori* effettivi e di supplenti chiamati a sostituire i titolari in caso di impedimento protratto nel tempo. Se ritenuto opportuno il Comune o l'Unione di Comuni possono prevedere la nomina di supplenti anche per gli *Ispettori Volontari*.

## Art. 8 Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni inerenti all'*accertamento* e alla *contestazione*, alla *riscossione* delle sanzioni di cui al presente Regolamento, *ATERSIR*, i Comuni o l'Unione di Comuni ed i Gestori nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano uno specifico corso di formazione integralmente gratuito.
2. Tanto i dipendenti dei gestori individuati per divenire *Agenti Accertatori* quanto i soggetti interessati a divenire *Ispettori Ambientali Volontari* devono partecipare ad un corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore che sarà articolato come di seguito:
  - **Parte I – Modulo Regionale** (80% delle ore previste) avente ad oggetto tematiche formative di livello generale. Questo Modulo sarà svolto integralmente, incluso l'esame, attraverso una piattaforma on-line. A seguito del superamento dell'esame on-line verrà rilasciata un'attestazione da parte di *ATERSIR*.
  - **Parte II – Modulo Locale** (20% delle ore previste), riservato a chi ha superato l'esame relativo al Modulo Regionale, avente ad oggetto tematiche formative di livello locale, tenuto da personale esperto e qualificato del Comune, dell'Unione di Comuni o di altro Ente, Azienda o Agenzia Formativa individuata dai Comuni o Unioni di Comuni stessi, o su richiesta di questi, dal Comandante della Polizia Locale. Questo Modulo sarà svolto presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio i soggetti partecipanti al corso dovranno svolgere la propria attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. Nel caso di formazione di *Agenti accertatori* il corso Modulo Locale potrà essere in alternativa organizzato dal



Gestore del Servizio rifiuti competente per territorio in coordinamento con la Polizia Locale.

Il Modulo Locale terminerà con un esame finale (di seguito identificato come "esame finale"), scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune o dell'Unione di Comuni o del Gestore interessati. In ogni caso, per poter partecipare all'esame finale, è necessario assistere almeno all'80 % del totale delle ore del Modulo Locale. Ad esito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata un'attestazione da parte del Comune o dell'Unione di Comuni.

3. Ad esito dell'esame finale del Modulo Locale verranno stilate due graduatorie dei candidati idonei a divenire, rispettivamente, *Agenti Accertatori e Ispettori Ambientali Volontari*. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l'ordine in base alla votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, procederà alla nomina di tanti soggetti accertatori delle suddette due categorie, quanti ne sono necessari. A parità di votazione il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.
4. Un *Ispettore Ambientale* che abbia superato l'esame finale del corso di formazione può prestare la propria attività anche a favore di altri Comuni senza dover ripetere il Modulo Locale e l'esame finale. Sarà facoltà del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni, accogliere o rigettare l'istanza.
5. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.
6. Il Modulo Regionale del corso di formazione in linea generale verte almeno sulle seguenti materie:
  - a) elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa;
  - b) atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990;
  - c) Legge n.689 del 1981: principi generali;
  - d) fasi del procedimento sanzionatorio: *accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione*;
  - e) principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti anche in relazione agli atti generali assunti da *ATERSIR* in materia.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti Accertatori*, in particolare per quanto attiene gli aspetti tariffari e lo studio dello Schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva emanato a livello regionale.



7. Per quanto attiene al Modulo Locale, il Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato, ovvero il soggetto responsabile appartenente all'organizzazione del Gestore per il caso di corso organizzato da quest'ultimo, è il responsabile dell'intero procedimento relativo alla realizzazione dei corsi di formazione, ivi incluse l'organizzazione, la scelta dei docenti e la presidenza della Commissione per l'esame finale. Le materie del corso di formazione in linea generale, salvo ulteriori specificazioni apposte nell'avviso pubblicato dal Comune, vertono almeno sulle seguenti materie:
- nozioni di ordinamento enti locali;
  - illeciti amministrativi in materia ambientale, anche in relazione alla diversa tipologia di raccolta dei rifiuti urbani effettuata dal Comune o dall'Unione di Comuni;
  - nozioni generali in materia di sicurezza nello svolgimento dell'attività;
  - esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti al procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti Accertatori*, in particolare per quanto attiene allo studio del/i *Regolamento TcP* comunali afferenti all'area in cui dovranno essere svolte le funzioni di vigilanza.

8. I Comuni e le Unioni di Comuni possono organizzare i corsi di formazione relativamente al Modulo Locale singolarmente o in forma associata tra più Comuni.
9. In caso sia richiesto da *ATERSIR*, per le parti di cui al Modulo Regionale, o dai Comuni o Unioni di Comuni, o dal Gestore in riferimento agli Agenti Accertatori, per le parti di cui al Modulo Locale, vengono predisposti corsi di aggiornamento per gli *Agenti Accertatori* e per gli *Ispettori Ambientali Volontari* la cui frequenza è obbligatoria pena la revoca della nomina. Nel caso il corso Modulo Locale sia condotto dal Gestore del servizio sarà compito dello stesso predisporre i corsi di aggiornamento con la cadenza ritenuta opportuna e in ogni caso con cadenza almeno biennale.

## **Art. 9      Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario**

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono tenuti a:
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;
  - qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;



- d) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
  - e) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
  - f) informare ed educare i cittadini.
2. Il Comando di Polizia Locale, o il diverso Ufficio Comunale competente, se lo ritiene opportuno, munisce gli *Ispettori Volontari* di una macchina fotografica digitale e/o video camera digitale per eventuali riprese che dovranno comunque essere fatte nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.
  3. Gli *Agenti Accertatori*, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli *Ispettori*, provvedono all'*accertamento* e alla *contestazione* nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (e a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la redazione dei verbali con *contestazione*, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della Polizia Locale, ovvero dei competenti Uffici comunali, la fase di *applicazione e riscossione* delle sanzioni. Gli atti assunti dagli *Agenti Accertatori* dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti.
  4. Rientra comunque tra i precipui compiti degli *Agenti Accertatori*, delle *Guardie Ecologiche Volontarie* e degli *Ispettori Ambientali Volontari* quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie e segnalando tempestivamente al Gestore del servizio rifiuti eventuali disservizi o problematiche legate al servizio fornito da questi ultimi.
  5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
  6. Gli *Agenti Accertatori* e i soggetti di cui al precedente articolo 3 commi 4 e 6, nell'attività di *accertamento* di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'*erroneo conferimento* dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.



## Art. 10 Revoca del decreto di nomina

1. Il decreto di nomina del Sindaco o del Presidente dell'Unione di Comuni, ha una durata massima di anni 5, indicata nel decreto stesso; può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.
2. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, revoca l'incarico all'*Agente Accertatore* e all'*Ispettore Ambientale Volontario* in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti da ATERSIR o dal Comune.
3. Tutte le forze di polizia e la Polizia Locale possono segnalare al Sindaco, o al Presidente dell'Unione di Comuni, per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli *Agenti Accertatori* o degli *Ispettori*. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco, o dal Presidente dell'Unione di Comuni, anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi, con chiamata del Supplente se previsto.
4. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Ispettore Ambientale Volontario* anche per un periodo di assenza continuo superiore a 2 mesi senza prova di legittimo impedimento allo svolgimento del servizio.
5. Gli *Ispettori*, che per un periodo prolungato superiore a 2 (due) mesi non possano svolgere le proprie funzioni, devono fare apposita richiesta di sospensione dell'incarico per evitare la revoca. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni e, qualora accolta, dà luogo alla chiamata del Supplente se previsto.
6. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Agente Accertatore* oltre che nel caso di segnalazione di cui ai commi 2 e 3, anche su richiesta del Gestore, con sostituzione mediante ricorso alla specifica graduatoria dei soggetti risultati idonei.
7. In ogni caso in cui il Sindaco, o il Presidente dell'Unione, intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'*Ispettore* o all'*Agente Accertatore* interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco o il Presidente dell'Unione di Comuni, potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

## Art. 11 Turni di servizio

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* prestano servizio in base alle indicazioni ed in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, e/o del Servizio Ambiente del



Comune, che verifica la disponibilità dei singoli *Ispettori*. Le esigenze degli *Ispettori* devono essere tenute in particolare considerazione, trattandosi di lavoro volontario.

2. L'organizzazione dei turni degli *Ispettori Ambientali Volontari* è fatta dal Comandante della Polizia Locale o dal Comune o Unione di Comuni in base alla propria organizzazione.
3. Il Comandante della Polizia Locale, o il Comune o Unione di Comuni in base alla propria organizzazione, tra gli *Ispettori*, un Coordinatore che avrà cura, in collaborazione con la Polizia Locale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri.
4. Gli *Agenti Accertatori* prestano servizio in base alle indicazioni del Gestore del servizio da questo concordate con il Comune nel cui territorio è svolto il servizio stesso.

#### **Art. 12    Controllo sul servizio**

1. Il Comune o l'Unione di Comuni provvedono con mezzi propri o di altre strutture alla vigilanza sul corretto funzionamento del servizio svolto dagli *Ispettori Volontari Ambientali*.
2. Il Gestore del servizio svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli *Agenti Accertatori* e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nei Contratti di servizio.

#### **Art. 13    Disciplina transitoria**

1. I soggetti che sono stati nominati *Agenti Accertatori* ovvero *Ispettori Volontari* o che comunque svolgono funzioni ad essi assimilabili, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (ad eccezione della lettera g) dello stesso articolo 6) devono superare l'esame conclusivo del Modulo Regionale. I Comuni, le Unioni di Comuni ed i Gestori possono prevedere la necessità della frequenza e del superamento dell'esame del Modulo Locale.
2. I soggetti che abbiano già superato l'esame conclusivo del Modulo Regionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'applicazione del Regolamento di *ATERSIR* approvato con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26 luglio 2016 e s.m.i., completano il percorso formativo per la nomina di *Agente Accertatore* attraverso la partecipazione al Modulo locale e il superamento dell'esame finale.
3. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di aggiornamento periodico di cui al precedente art. 8, comma 9.
4. È fatto obbligo ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Gestori di comunicare ad *ATERSIR* gli elenchi dei nominativi dei soggetti impiegati nelle funzioni attribuite dal presente Regolamento agli *Agenti Accertatori* e agli *Ispettori Volontari Ambientali*,



affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dell'Unione di Comuni ed i relativi contatti.

#### **Art. 14 Entrata in vigore e relativi effetti**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito di *ATERSIR* e sostituisce immediatamente il "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA DEI RIFIUTI URBANI. (AGGIORNAMENTO 2020)" approvato con Delibera del Consiglio d'ambito n. 20 del 3 giugno 2020 e conseguentemente i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani approvati dalle soppresse Autorità d'Ambito territoriale ottimale, nelle parti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda, gli importi, i comportamenti sanzionati e l'applicazione delle sanzioni.
2. I Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani attualmente in vigore devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento nel termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in mancanza il presente Regolamento sostituirà le parti dei suddetti Regolamenti comunali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. I Regolamenti comunali, attualmente in vigore, per l'applicazione della tariffa puntuale avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, c. 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento, per la parte afferente alla nomina degli *Agenti Accertatori*.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni e le Unioni di Comuni, per il tramite dei corpi di Polizia Locale ovvero degli Uffici comunali competenti all'applicazione e riscossione delle sanzioni, ed i Gestori trasmettono ad *ATERSIR* un report inerente al numero di verbali elevati, le tipologie di sanzioni e gli importi applicati nell'anno precedente.

#### **Capo II - Sistema sanzionatorio**

##### **Art. 15 Finalità**

1. La presente parte del Regolamento ha la finalità di fornire un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento il prospetto di cui all'articolo 20 sostituisce tutti quelli contenuti in altri Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani nelle parti inerenti agli importi ed ai comportamenti sanzionati attualmente vigenti.



#### **Art. 16 Proventi e autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981**

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, sono riscossi dal Comune o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Alle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 15 si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'*accertamento*, la *contestazione*, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.
3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune o il Presidente dell'Unione di Comuni nel quale è accertata la violazione, ovvero il Dirigente da questi incaricato.

#### **Art. 17 Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento**

1. Nel caso vengano individuati soggetti responsabili degli errati conferimenti, l'*Agente Accertatore* o l'*Ispettore Ambientale Volontario* è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla rilevazione, i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI, ai fini dell'accertamento della posizione tributaria.
2. Analogamente l'*Agente Accertatore* o l'*Ispettore Ambientale Volontario* laddove rilevi il mancato ritiro, anche solo parziale, dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti procede a comunicare, entro 30 giorni dalla rilevazione, i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI ed al Gestore del Servizio rifiuti.
3. Se il Comune – o Unione di Comuni – ove vengono individuati i soggetti responsabili del comportamento di cui al comma 1 applica la tariffa puntuale corrispettiva riscossa direttamente dal Gestore del servizio, la segnalazione di cui al comma precedente deve essere fatta agli uffici del Gestore preposti alla riscossione della tariffa.

#### **Art. 17-bis Principio di solidarietà**

1. Alle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ricorrendone i presupposti, si applica il principio di solidarietà previsto dall'art. 6 della L. 689/1981.

#### **Art. 18 Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.**

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le condotte di *abbandono* e *deposito incontrollato* dei rifiuti previste dalle disposizioni della Parte IV



del D.Lgs. 152/2006 che devono dunque essere punite dai soggetti ivi individuati come competenti e tramite le sanzioni ivi previste.

2. L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
3. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

**Art. 19 Disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147**

1. Si rinvia a quanto previsto nei singoli Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva per le disposizioni sanzionatorie relative a comportamenti ivi descritti (a titolo meramente esemplificativo quelle previste per il mancato ritiro della dotazione per la Raccolta rifiuti Differenziata e/o indifferenziata; per la mancata riconsegna delle dotazioni; per l'infedele ovvero per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio ecc.).
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionato in entrambi gli strumenti è da considerarsi prevalente il *Regolamento TcP*.

**Art. 19-bis Disposizioni in ordine all'applicazione di sanzioni ai condomini, maggiorazioni di sanzioni per Utenze non domestiche e facoltà di introduzione di ipotesi di recidiva in regolamenti comunali**

1. Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare di cui ai nn. 1,5 e 12 della Tabella all'art. 20, per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio con applicazione delle sanzioni di cui al punto 28 della Tabella di cui all'art. 20. Nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario, con applicazione della sanzione di cui ai punti 1,5 e 12 della Tabella di cui all'art. 20.
2. In considerazione del fatto che le utenze non domestiche, avendo una produzione di rifiuti talvolta anche molto elevata, sono suscettibili di cagionare, tramite un comportamento di non corretto conferimento di detti rifiuti, impatti negativi molto maggiori rispetto alle utenze domestiche, il soggetto incaricato dell'*accertamento* dovrà disporre per tali utenze un aggravio degli importi previsti per le singole fattispecie sanzionatorie di cui al successivo art. 20, pari al doppio delle sanzioni ivi previste.



3. Nel caso in cui, in base a specifiche esigenze emerse sul proprio territorio, il Comune o l'Unione dei Comuni lo valutino opportuno, possono nei propri Regolamenti di gestione del Servizio Rifiuti prevedere e disciplinare ipotesi di recidiva per il caso in cui si verificano più violazioni di una stessa fattispecie di cui al successivo art. 20 in un tempo determinato, disponendo un aggravio degli importi della sanzione fino al decuplo delle stesse.

**Art. 20 Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti**

N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta. La medesima sanzione si applica per il caso di reperimento nel luogo predisposto dal gestore, anche immesso in contenitore destinato al rifiuto indifferenziato, di rifiuti per i quali è stata attivata una specifica filiera per la raccolta differenziata	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00



N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
2	Mancato rispetto delle ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale e/o contenute nella carta della qualità del Gestore in merito ai limiti di rifiuto conferibile, al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
3	Nei casi di cui al punto 1 quando l'erroneo conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di sopra o all'esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
6	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
7	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00



N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
9	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
10	Asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti salvo per il riconoscimento del materiale in dotazione	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
12	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
13	Mancato ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato) ed esposizione del contenitore su suolo pubblico, ove prevista la raccolta in area privata.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14	Esposizione di rifiuti in data e/o in orario non consentito:			
14.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
14.3				



N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
15	Erroneo conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, in quantità e volumi contenuti, in prossimità dei contenitori collocati nelle aree allestite per la raccolta, come definito all'art. 2	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
16	Erroneo conferimento di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi, in quantità contenute, in prossimità dei contenitori per la raccolta o all'interno dei medesimi, come definito all'art. 2	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17				
18	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
19	Mancata pulizia da parte dell'utente di deiezioni animali su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
20	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
21	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche, qualora la responsabilità di suddetta pulizia non sia contrattualmente in capo al Gestore	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
22	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00



N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
23	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
24	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
25	Mala gestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
26	Conferimento di rifiuti urbani in territorio di un Comune diverso da quello di produzione del medesimo oppure diverso da quello di ubicazione dell'utenza di riferimento del rifiuto, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo, per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta). Salvo prova contraria, il rifiuto si intende prodotto nel comune di residenza o di domicilio del soggetto che conferisce il rifiuto o del suo obbligato in solido	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
27	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
28	Violazioni riferite alla raccolta domiciliare di cui ai nn. 1,5 e 12 per contenitori in uso ad un'utenza condominiale	€ 83	€ 500	€ 166



N	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
29	Comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ulteriori, rispetto a quelli previsti dal presente prospetto	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
30	Conferimento di rifiuti urbani, al servizio pubblico di raccolta, da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto l'uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.lgs. 152/2006	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
31	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, ovvero in prossimità dei medesimi di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, scavo, lavori edili prodotti in ambito domestico e nelle attività "fai da te", sia sfusi che all'interno di sacchi, scatole e contenitori	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
32	Nel caso in cui con un'unica condotta si integrino cumulativamente la violazione di cui ai punti 15 o 16 e quella di cui al punto 26 le violazioni potranno essere sanzionate tramite unico procedimento accertativo con applicazione di una sanzione unica di importo pari alla somma di quelle previste nei singoli punti richiamati	La sanzione corrisponde alla somma di quelle previste ai punti 15 o 16 e di quelle previste al punto 26		





Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 02/12/2025.0000060.1 -





**POSIZIONE INTERPRETATIVA IN MERITO ALL'AMBITO  
DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ATERSIR  
AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN  
MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 255  
D.LGS. 152/2006 AD OPERA DEL D.L. 116/2025**

Bologna, dicembre 2025



## INDICE

### Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DELL'AGENZIA	3
3. LE NOVITA' INTRODOTTE ALL'ART. 255 C.1 E I POTENZIALI EFFETTI SUL REGOLAMENTO ATERSIR.....	4
4. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AGENZIA E DELL'ART. 255 C. 1 PUNTO 1.2 .....	6



## **1. PREMESSA**

L'8 agosto 2025, è stato emanato il DL n. 116, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*". Il testo, convertito con L. n. 147 del 3 ottobre 2025, contiene numerose modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), ai codici penale, di procedura penale e della strada, oltre ad altre disposizioni particolari.

Lo scopo della novella normativa in esame è quello di prevedere un aggravamento del trattamento sanzionatorio relativo ai reati in materia di rifiuti e l'introduzione di nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo ai fini della repressione delle attività illecite in materia di rifiuti.

A seguito dell'emanazione della nuova disciplina, e segnatamente del nuovo punto 1.2 del comma 1 dell'art. 255 D.lgs. 152/2006 numerosi soggetti istituzionali sul territorio regionale hanno chiesto all'Agenzia un chiarimento con riferimento ai potenziali problemi di sovrapposizione applicativa con il **Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (nel seguito Regolamento ATERSIR)** considerato che il D.lgs. 152/2006 prevale sempre sul suddetto Regolamento (come peraltro precisato anche all'art. 18 comma 4 dello stesso).

Occorre premettere che il soggetto responsabile per l'applicazione della sanzione e per l'interpretazione della normativa a base di tale attività è l'agente accertatore (o l'esponente della Polizia Locale o delle GEV a seconda del sistema attivato dal singolo comune), pertanto quello di seguito fornito è unicamente il parere di questa Agenzia, che non può ritenersi vincolante per l'operato dei soggetti accertatori della regione che restano liberi di dare interpretazioni differenti, anche in accordo con i Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, essendo essi stessi esposti in proprio alle eventuali impugnazioni.

Con la presente analisi si intende dunque esaminare gli impatti della nuova disciplina sul Regolamento ATERSIR (ultimo aggiornamento Delibera di Consiglio d'Ambito n. 13 del 27 febbraio 2023), al fine di verificarne il residuo ambito di applicazione a seguito delle modifiche introdotte.

## **2. SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DELL'AGENZIA**

Con riferimento al sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento ATERSIR occorre evidenziare che lo stesso contiene un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti (art. 20), prevedendo in aggiunta la possibilità per i Regolamenti comunali di integrare l'elenco, ove necessario in base ad esigenze specifiche del territorio.



L'art. 16 del Regolamento prevede che i **proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, sono riscossi dal Comune o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF** secondo quanto previsto negli atti di regolazione di ARERA.

Occorre sottolineare come il sistema costruito in Emilia-Romagna ha ormai dieci anni di operatività e ha raggiunto ottimi risultati in termini di prevenzione e repressione dei comportamenti scorretti dell'utenza in tema di raccolta differenziata, anche grazie al fatto che **le sanzioni previste dal Regolamento sono studiate per essere proporzionate alla gravità dell'offesa** e finalizzate non solo o non tanto alla repressione dei comportamenti scorretti quanto **alla diffusione di una vera e propria cultura ambientale della differenziazione del rifiuto.**

### **3. LE NOVITA' INTRODOTTE ALL'ART. 255 C.1 E I POTENZIALI EFFETTI SUL REGOLAMENTO ATERSIR**

Il Decreto in esame prevede l'introduzione e/o l'aggravamento del trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie penali previste nel Codice dell'Ambiente. Si stabiliscono, inoltre, modifiche al Codice Penale, al Codice di procedura penale e al Codice della Strada, collegate alle novità introdotte nel Codice dell'Ambiente. In estrema sintesi, il Decreto, con lo scopo di contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, introduce delle fattispecie penali, aggrava quelle esistenti inasprendo il trattamento sanzionatorio, prevedendo altresì circostanze aggravanti e sanzioni accessorie come la sospensione della patente o la confisca del mezzo utilizzato o dell'area oggetto del reato.

Nel presente documento si farà riferimento in particolare alle novità introdotte dal Decreto con riferimento all'art. 255 in quanto di maggior rilievo con riferimento alle fattispecie previste dal Regolamento di ATERSIR.

L'art. 1, co.1, lett. b), n. 1, del D.L. 116 del 2025 modifica l'art. 255 del Codice dell'Ambiente relativo all'abbandono di rifiuti **non pericolosi**, prevedendo un aggravamento sanzionatorio della **fattispecie penale**, già modificato dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 che aveva modificato la fattispecie da illecito amministrativo a reato penale. La norma, pertanto, punisce l'abbandono dei rifiuti specificando che si applica solamente a quelli non pericolosi.

L'art. 1, co. 1, lett. b) n. 1.2 del D.L. 116 del 2025 stabilisce che **“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”**.



Viene poi introdotto un comma 1-ter che specifica la possibilità di accertamento delle violazioni senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati, attribuendo al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione la competenza all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Le novità previste dal D.L. n. 116/2025 riguardano **talune condotte astrattamente sovrapponibili a fattispecie già sanzionate dal Regolamento dell'Agenzia**.

Preliminarmente si ritiene opportuno fare riferimento anche al documento pubblicato sul sito di ATERSIR, i cui contenuti erano stati condivisi anche da ANCI-ER, avente ad oggetto *Chiarimento a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023*. In quella sede l'Agenzia aveva proposto un'interpretazione inerente alla modifica dell'art. 255 del D.lgs. 152/2006 disposta dalla L. 137/2023, che prevedeva la sanzione penale per l'abbandono di rifiuti, precisando che le fattispecie Regolamento rimanevano ugualmente in vigore per i casi di **erroneo conferimento** i quali non possono essere equiparati alla fattispecie di "abbandono".

La nuova formulazione dell'art. 255, con riferimento in particolare alla fattispecie del punto 1.2 **potrebbe portare a concludere che questa precedente interpretazione dell'Agenzia risulti superata e che dunque ad oggi ogni condotta riconducibile ad un "abbandono" o deposito accanto a qualsiasi tipo di contenitore stradale preposto alla raccolta di rifiuti sia punita con la sanzione da 1000 a 3000 €.**

**Se** quella suesposta fosse l'interpretazione corretta, gli effetti sul Regolamento sarebbero decisamente rilevanti e, in particolare, le fattispecie impattate dalla nuova disposizione sarebbero le seguenti:

1. Violazione n. 15 che punisce l'abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro: con l'entrata in vigore del Decreto in esame, posto che l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico rientra tra le fattispecie penali dell'art. 255 comma 1, nel caso di "abbandono" di rifiuti presso i contenitori si applicherebbe la nuova sanzione amministrativa pecuniaria di molto maggiore rispetto a quella prevista dal Regolamento, in quanto va dai 1000 euro ai 3000 euro.
2. Violazione n. 16 "Abbandono di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi", varrebbero le considerazioni sopra indicate.

Si deve inoltre precisare che, a parere dell'Agenzia, **non vengono comunque impattate le fattispecie del Regolamento che prevedono sanzioni per l'erroneo conferimento in prossimità dei contenitori per la raccolta domiciliare e in prossimità dei Centri di raccolta** in quanto la disposizione nazionale appare riferita unicamente ai contenitori per la raccolta stradale.



Analogamente **non si ritiene possa essere messa in discussione l'applicazione delle disposizioni del Regolamento ATERSIR nn. 15 e 16, laddove il contenitore per la raccolta non sia posto sulla strada, bensì su un'area alla stessa adiacente e specificamente dedicata al servizio pubblico** di raccolta dei rifiuti urbani. Ciò in quanto lo stesso Codice della Strada nel definire la "strada" all'art. 2 comma 1 prevede: *Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.*

Nella suddetta definizione non rientrano dunque le isole ecologiche e le altre aree ove sono posti i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani al di fuori della sede stradale.

#### **4. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AGENZIA E DELL'ART. 255 C. 1 PUNTO 1.2**

Alla luce delle argomentazioni suesposte non si ritiene corretta l'interpretazione letterale della novella normativa, che potrebbe a concludere per la disapplicazione delle fattispecie del Regolamento ATERSIR di cui alla tabella dell'art. 20 nn. 15 e 16 a seguito dalla previsione di cui al nuovo punto 1.2 dell'art. 255 comma 1 D.lgs. 152/2006, anche nel caso si parli di fattispecie inquadrabili come erroneo conferimento e non come abbandono/deposito incontrollato di rifiuti.

La **ratio della nuova norma** è infatti quella di operare uno specifico intervento volto a **reprimere condotte illegali diffuse soprattutto in specifici ambiti territoriali, quali per esempio la c.d. terra dei Fuochi**, per porre rimedio a situazioni di degrado diffuso, nonché per prevenire fenomeni di infiltrazioni della criminalità che si innesta illegalmente sul ciclo di gestione dei rifiuti

Tale valutazione è supportata anche dal fatto che La **rubrica dell'art. 255** è "Abbandono di rifiuti non pericolosi" facendo dunque riferimento proprio ed esclusivamente alla fattispecie di abbandono, connotata da una lesività e offensività sicuramente differente e molto più rilevante di quella di erroneo conferimento.

Ancora si deve tenere presente che l'art. 255 è in stretta connessione con **l'art. 192 del medesimo Codice dell'Ambiente** ove è precisato quanto segue:

- 1. **L'abbandono e il deposito incontrollati** di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
- 3. **Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,(...)**.*

Come si vede dunque l'art. 192 fa riferimento alle sanzioni di cui all'art. 255 specificamente trattando delle condotte di abbandono e deposito incontrollato, che sono differenti da quelle di erroneo conferimento.

Peraltro diversamente argomentando non si può trascurare che l'applicazione alle fattispecie descritte dai nn. 15 e 16 del Regolamento ATERSIR **della nuova sanzione che va da 1000**



**a 3000 €, sarebbe palesemente sproporzionata per i casi in cui si tratti di comportamenti inquadrabili come erroneo conferimento rispetto al sistema di raccolta differenziata e non come abbandono/deposito incontrollato.**

A titolo esemplificativo si pensi che chiunque appoggiasse un sacchetto di rifiuto differenziato accanto al cassonetto pieno o che non si apre per un mal funzionamento della card fornita dal gestore all'utente, o, addirittura, anche solo chi appoggiasse un cartone della pizza accanto al cassonetto della carta pieno, riceverebbe una sanzione di almeno 1000€.

Se si pensa inoltre al quadro di ripartizione delle competenze del Codice dell'Ambiente, che sotto questo profilo non risulta modificato, e dell'ulteriore normativa vigente in tema di organizzazione, affidamento e gestione del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti urbani (SGR), la stessa restituisce un sistema preciso con riferimento all'organizzazione della **raccolta differenziata dei rifiuti urbani**, alla definizione delle modalità di tale raccolta e al relativo sistema sanzionatorio che vede il **ruolo centrale affidato ai Comuni e agli Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale** ove costituiti.

La ragione di questo impianto è che questi Enti Locali sono quelli più vicini ed in grado di comprendere e correttamente interpretare le esigenze specifiche dei singoli territori e dunque attuare tramite propri Regolamenti la disciplina più appropriata a rispondere a tali esigenze andando dunque ad **evitare il crearsi di situazioni di illegittimità diffusa e conseguente degrado sociale e danno ambientale.**

È noto che non in tutta Italia il sistema di ripartizione delle competenze disegnato dalle norme ha trovato il medesimo grado di attuazione ed è tristemente risaputo che vi siano situazioni molto gravi come quelle sopra descritte dove, pur essendo presenti disposizioni locali in tema di raccolta dei rifiuti, le stesse non sono complete o non risultano corredate da un idoneo sistema sanzionatorio o comunque lo stesso, ove esistente, non viene rispettato, o ancora dove l'impianto regolamentare locale è eccessivamente generico e non concepito "su misura" per rispondere alle esigenze locali.

Non è tuttavia questa la situazione dell'Emilia-Romagna che ha dato attuazione alla normativa nazionale sul riparto di competenze e implementato un sistema di prevenzione e repressione dei comportamenti scorretti dell'utenza completo e che ha dato ottimi risultati proprio grazie alla **proporzione delle sanzioni rispetto alle condotte offensive**, ponendo l'accento non sulla repressione di comportamenti scorretti quanto sulla **corretta informazione finalizzata alla creazione di una vera propria cultura ambientale** con specifico riferimento alla **differenziazione dei rifiuti, materia di specificata competenza comunale.**

A parere dell'Agenzia l'intenzione del Legislatore non può essere volta a sovvertire questo tipo di sistemi applicando sanzioni elevate come quelle previste dal nuovo punto 1.2 comma 1 art. 255 Codice dell'Ambiente a qualsiasi fattispecie, non solo di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ma anche di erroneo conferimento a prescindere dal fatto che vi sia l'effettivo rischio di danno ambientale.

In conclusione dunque si ritiene sostenibile l'interpretazione per cui il **Regolamento di ATERSIR**, con riferimento alle due fattispecie considerate dei nn. 15 e 16 dell'art. 20, ove



**riformulate per specificarne l'ambito di applicazione limitato ai casi di erroneo conferimento e non di abbandono/deposito incontrollato, non si sovrappone alla norma statale di cui all'art. 255 D.lgs. 152/2006, essendo la stessa più generale e onnicomprensiva, bensì ne integra l'attuazione sul piano procedurale e operativo, con riferimento unicamente alle condotte di errato conferimento o di inosservanza delle modalità di raccolta ed in particolare inosservanza alle norme sulla raccolta differenziata.**

L'art. 255 comma 1 punto 1.2 dovrebbe trovare invece applicazione ai casi per cui è stato concepito e dunque quelli di **abbandono o deposito incontrollato** caratterizzati da una condotta avente una lesività ed offensività tale da indicare una chiara volontà di dismissione, mentre le violazioni di natura formale o gestionale continuerebbero a rientrare nella sfera di applicazione del Regolamento ATERSIR/Regolamento comunale.

Per esemplificare, in caso di collocazione del rifiuto accanto ai contenitori della raccolta stradale occorrerà valutare quantità, modalità e ricorrenza della condotta per determinare se rientri in quelle fattispecie descritte dal Regolamento ATERSIR o dai Regolamenti comunali, nella parte in cui integrano quello regionale, oppure se si tratti di una condotta che va oltre tali comportamenti, integrando una prassi diffusa ed instaurata tra un numero indefinito di fruitori che operino tale deposito come prassi antisociale e con dimensioni tali da superare la definizione di erroneo conferimento ai fini del Regolamento ATERSIR, rappresentando ipotesi di degrado e potenziale rischio di danno ambientale, giustificando l'applicazione della sanzione statale.

